



Città di Pomezia
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO E COMITATI D'ONORE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL
25.06.2015

TITOLO I – CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELLA CITTA' DI POMEZIA	2
Art. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONI	2
Art. 2 - INIZIATIVE AMMESSE ED ESCLUSIONI	2
Art. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI.....	2
Art. 4 - PROCEDIMENTO	3
Art. 5 - ONERI PER IL COMUNE.....	3
Art. 6 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI.....	3
Art. 7 - AUTORIZZAZIONI.....	4
Art. 8 - RESPONSABILITA'.....	4
Art. 9 - ALTRI PATROCINATORI E SPONSOR PRIVATI.....	4
TITOLO II– COMITATI D'ONORE	4
Art. 10 - ADESIONE AI COMITATI D'ONORE.....	4
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI	5
Art. 11 - SANZIONI.....	5
Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI.....	5

TITOLO I – CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELLA CITTÀ DI POMEZIA

ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio della Città di Pomezia, l'uso dello Stemma comunale e l'adesione ai Comitati d'Onore.

2. Il patrocinio è il massimo riconoscimento simbolico della Città di Pomezia, ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, educative, economiche, sociali, morali, celebrative, istituzionali, sportive, turistiche, ambientali, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune.

3. Lo Stemma è di proprietà del Comune ed è vietato a chiunque di farne uso, fatto salvo l'uso autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 9 dello Statuto.

4. L'adesione ai Comitati d'Onore è una forma di partecipazione personale del Sindaco e degli Assessori, in quanto rappresentanti della Città, per le materie di propria competenza, ai Comitati previsti per le diverse manifestazioni.

ART. 2 – INIZIATIVE AMMESSE ED ESCLUSIONI

1. Il patrocinio può essere concesso:

- a) Per una singola iniziativa. Non si estende ad altre analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Qualora si tratti di un'iniziativa che si ripete periodicamente nell'anno, devono essere specificati periodo e durata della stessa. Per eventi che si ripetono annualmente, la richiesta va riformulata ogni anno;
- b) Per iniziative che si svolgono nel territorio comunale. In via eccezionale, per le iniziative che si svolgono fuori dal territorio cittadino, quando abbiano rilevanza per la Città e ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni;
- c) per iniziative pubbliche, con accesso libero o, in caso di luoghi ad accesso limitato, previa prenotazione aperta alla generalità dei cittadini.

2. Non sono considerate a fine di lucro le iniziative, nelle quali è previsto il sostegno economico da parte di terzi per l'autofinanziamento della manifestazione e non ne derivino utili per il soggetto promotore.

3. La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate.

4. Sono escluse, altresì, dalla concessione di patrocinio le iniziative che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa.

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il patrocinio è concesso a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica, che operino nello specifico settore d'intervento e che abbiano sede nel Comune o comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale, salvo il caso di cui all'art. 2, comma 1, lett. b del presente Regolamento.

2. I beneficiari devono essere soggetti di chiara fama e prestigio e che diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa.

ART. 4 – PROCEDIMENTO

1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio, devono presentare apposita istanza scritta al Protocollo generale dell'Ente, indirizzata al Sindaco, almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione. È in facoltà dell'Amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.

2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Amministrazione di valutarne l'ammissibilità.

3. L'istanza, in particolare, deve essere accompagnata da una relazione che illustri in modo esauriente:

- a) la data della manifestazione;
- b) l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
- c) il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
- d) gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
- e) segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
- f) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'erogazione dell'iniziativa;
- g) principali strumenti comunicativi utilizzati per la diffusione dell'iniziativa;
- h) ogni altra notizia utile.

4. All'istanza deve essere allegata la documentazione necessaria ad individuare esattamente il soggetto richiedente.

5. L'Ufficio competente può chiedere di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.

6. La Giunta Comunale, valutata l'istanza sulla base della coerenza dei contenuti e delle finalità con i fini istituzionali, adotta il provvedimento finale.

7. Il provvedimento di concessione del patrocinio stabilisce le condizioni specifiche per l'utilizzo dello Stemma della Città in relazione all'iniziativa patrocinata ai sensi dell'art. 3, comma 9 dello Statuto.

8. Il provvedimento di concessione viene comunicato al richiedente entro quindici giorni dalla sua adozione.

9. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza equivale a diniego.

ART. 5 – ONERI PER IL COMUNE

1. La concessione del patrocinio non ha carattere oneroso e non comporta benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente.

2. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria, nei confronti dei beneficiari o di terzi soggetti e di questo deve essere fatto menzione nel provvedimento di concessione.

3. E' altresì escluso che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi, per le quali si rimanda alla specifica disciplina dettata dalle relative normative vigenti.

ART. 6 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a inserire in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa la dicitura “ *Con il patrocinio della Città di Pomezia*” e lo “*Stemma comunale*”.

2. Lo Stemma della Città deve essere apposto sul materiale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici. Prima di procedere alla stampa definitiva il richiedente deve sottoporre le bozze all'Ufficio procedente per la preventiva visione e approvazione.

3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

- a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
- b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità;
- c) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
- d) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità.

ART. 7 – AUTORIZZAZIONI

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.

2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa vigente contempla.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione Comunale resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra organizzatori, soggetti beneficiari e soggetti terzi, ed è quindi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria dipendente dalla realizzazione dell'iniziativa patrocinata.

2. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di pubblica sicurezza e incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario.

ART. 9 – ALTRI PATROCINATORI E SPONSOR PRIVATI

1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

2. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da altri soggetti, ne è ammessa la citazione in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e tale citazione appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.

TITOLO II – COMITATI D'ONORE

ART. 10 – ADESIONE AI COMITATI D'ONORE

1. E' ammessa la partecipazione contemporanea allo stesso Comitato d'Onore del Sindaco, del Vicesindaco e di più Assessori.

2. Nella richiesta di adesione, il soggetto dovrà specificare l'elenco delle istituzioni/personalità alle quali è stata inviata analoga richiesta di adesione e l'elenco delle istituzioni/personalità che hanno già formalizzato tale adesione.

3. La forma di rappresentanza dell'adesione ai Comitati d'Onore non comporta alcuno onere finanziario a carico del Comune.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11 – SANZIONI

1. Il Comune, con atto motivato, può revocare il patrocinio concesso ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento della iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune.

2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "Con il patrocinio della Città di Pomezia" e dello "Stemma comunale", ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini e o autorizzazioni all'uso dello Stemma comunale per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 9, comma 3 dello Statuto. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati ogni atto o provvedimento con lo stesso incompatibili.

2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune, www.comune.pomezia.rm.it, nella sezione "Regolamenti".